



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto - Marina di Carrara

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Salvetti, 6 – 0585/6467201 – cpcarrara@mit.gov.it

ORDINANZA N. 48 /2017

SPETTACOLO PIROTECNICO

Località: **Cinquale – Comune di Montignoso (Ms)** Data: **27.05.2017**
Organizzatore: **Ditta MAGIA DI LUCI S.a.s. di PISTOLESI Cecilia**

Il Comandante;

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo in data 24.05.2017 presentata dalla Sig.ra PISTOLESI Cecilia, con la quale ha richiesto di effettuare in località Cinquale del Comune di Montignoso (Ms), uno spettacolo pirotecnico in data 27.05.2017 per conto dello Stabilimento balneare "SUNSET" utilizzando come sito dello sparo dei fuochi il pontile - sponda sinistra idraulica – della foce del fiume Versilia;
- VISTA** l'Ordinanza n. 107 in data 25.05.2017 del Comune di Montignoso;
- VISTA** la licenza per accensione fuochi d'artificio rilasciata dal Comune di Montignoso in data 25.05.2017 con la quale sono state emanate norme di dettaglio per l'accensione dei fuochi nel sito individuato dalla predetta Amministrazione civica;
- VISTO** il nulla osta prot. n 0985-17/N/B-NOT in data 25.05.2017 del Comando Marina Nord della Spezia;
- VISTA** la Circolare n° 559 del 10.01.2001 "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- VISTO** il D.lvo n° 112/1998 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D.lvo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTE** le norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21.12.1977 n. 1085;
- VISTI** gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VALUTATA** la necessità, ai fini esclusivi della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, di disciplinare la navigazione e l'uso del mare nello specchio acqueo prospiciente il sito individuato per l'esecuzione del menzionato spettacolo pirotecnico;

TENUTO CONTO che ai fini dello svolgimento della predetta attività, sarà cura dell'organizzazione, munirsi di ogni ulteriore Nulla Osta/Autorizzazione prevista dalle normative vigenti:

RENDE NOTO

che dalle ore **22.00** alle ore **23.59** del giorno **27.05.2017** si svolgerà uno spettacolo pirotecnico presso il pontile - sponda sinistra idraulica – punto di sparo dei fuochi – della foce del fiume Versilia - del Comune di Montignoso (Ms);

ORDINA

Art. 1 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

A decorrere dalle ore dalle ore **19.00** alle ore **23.59** del giorno **27.05.2017** (comunque fino all'avvenuta cessazione dello spettacolo e relativa ultimazione delle operazioni di bonifica del sito), nello specchio acqueo ricompreso entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dal punto di coordinate **LAT. 43°58' 36.98" N - LONG. 010°08' 27.30" E** (testata pontile – sponda destra idraulica – foce fiume Versilia), come meglio evidenziato dal pianetto allegato che è parte integrante della presente Ordinanza,

è vietato:

- 1. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;*
- 2. praticare la balneazione;*
- 3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;*
- 4. effettuare attività di pesca di qualunque natura;*
- 5. svolgere qualsiasi attività comunque connessa con l'uso del mare.*

I limiti esterni dello specchio acqueo interdetto, compreso tra il ponte del viale litoraneo e la foce del fiume Versilia, dovranno essere vigilati a cura dell'organizzazione a mezzo di unità idonee, posizionate rispettivamente sul lato nord e sud della zona interdetta, per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico e comunque a partire dalle ore 19.00 del giorno **27.05.2017**, fino al termine delle operazioni di bonifica dell'area oggetto di tale manifestazione.

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o dell'ente organizzatore;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni degli specchi acqueei soggetti all'interdizione devono procedere alla minima velocità di manovra consentita, prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione, autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 qualora si configuri l'illecito amministrativo.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d'informazione.-

Marina di Carrara, 26.05.2017

F. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco LANDI *l.a.*

Capitano di Convitto (CP)
Emilio *Landi*

PUNTO DI LANCIO
FUOCHI PIROTECNICI



Misure distanza

Facilita' sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Distanza totale: 50,00 m (164,05 pd)

